

IV

PROPOSTA DI LEGGE: " DISCIPLINA DELL'ENTE REGIONALE DI SVILUPPO
AGRICOLO DELLA PUGLIA " .

R E L A Z I O N E

Un rilancio delle attività dell'ERSAP é avvertito da tutte le forze politiche ed in particolare dal mondo agricolo che da anni attende risposte efficaci ai problemi dell'agricoltura pugliese .

Molte scelte dell'Ente sono state contestate ed una lunga serie di critiche rivolte alla sua gestione hanno fatto perdere qualunque credibilità a questo organismo regionale, da mesi ormai logorato e ridotto all'immobilismo da dimissioni a catena dei componenti del Consiglio di Amministrazione .

Da qui l'esigenza di ridefinire compiti, funzioni e finalità dello Ente per sottrarlo ad una conduzione di tipo assistenziale e clientelare e per renderlo strumento operativo, capace di far fronte agli impegni ed alle nuove linee di politica agraria regionale, nazionale e comunitaria .

La seguente proposta di legge si prefigge appunto il compito della riforma dell'ERSAP dettando nuove norme per una migliore disciplina ed un più puntuale controllo delle attività, che rimangono molteplici, senza dare però, come é avvenuto sino ad oggi, l'immagine di un ente regionale " tuttofare " o peggio ancora una specie di Gepi regionale pronta a rilevare aziende sull'orlo del fallimento .

L'iniziativa legislativa oltre a mirare a dar vita ad una struttura altamente professionalizzata svincolata dalle pressioni politiche, crea meccanismi tali da evitare incauti finanziamenti, purtroppo con molta leggerezza elargiti per il passato .

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Atti Consiglio n. 94 A IV Legislatura

CONSIGLIO REGIONALE		
AGRICOLA		
13.08.1983		
Cat.	Classe	Fasc.
Prot. N.	515h	

Le anticipazioni e le garanzie fidejussorie continuano ad essere possibili con questa nuova disciplina giuridica, ma solo in favore di società private e di cooperative economicamente valide e che diano prova documentale della loro sana gestione amministrativa e contabile . Una maggiore responsabilizzazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti, le cui elezioni sono consentite per un solo quinquennio, é volta ad impedire " salvataggi " di aziende in crisi offrendo così, in concreto, più vantaggi a quegli organismi cooperativi efficienti nei cui confronti verranno indirizzati i finanziamenti evitando inutili e dispersivi interventi a pioggia .

A tal proposito l'Ente, entro sei mesi dall'entrata in vigore della nuova legge, individuerà le società cooperative improduttive studiando con gli organi statutari delle stesse, possibili forme di concentrazione o di liquidazione .

Il totale recupero di credibilità dell'Ente sarà infine possibile non consentendogli partecipazioni azionarie di nessun tipo e liberandolo da quelle in cui attualmente é coinvolto, non essendo consentite speculazioni ad un Ente che dovrà dedicarsi esclusivamente a costruttive iniziative di sviluppo agricolo .

Marinelli



Bari, lì 29 Luglio 1986

PROPOSTA DI LEGGE: " DISCIPLINA DELL'ENTE REGIONALE DI SVILUPPO
AGRICOLA DELLA PUGLIA " .

L'Ente Regionale di Sviluppo della Puglia, istituito con legge regionale n.32 del 28 ottobre 1977, é Ente di diritto pubblico dotato di personalità giuridica ed é disciplinato dalla presente legge .

Art. 2

All'ERSAP, strumento operativo della Regione per il raggiungimento degli obbiettivi di interesse agricolo nel quadro della programmazione regionale, é affidato l'esercizio dei seguenti compiti :

- a) partecipare all'elaborazione del programma organico di sviluppo economico e sociale regionale; nonché del piano territoriale e dei piani di settore;
- b) elaborare, ed attuare su richiesta, i piani zionali diretti al raggiungimento degli obbiettivi previsti nella programmazione agricola;
- c) formulare ad attuare programmi di ricomposizione fondiaria ed aziendale anche ai fini dello sviluppo della proprietà coltivatrice;
- d) promuovere mediante l'assistenza tecnica economica e finanziaria il miglioramento colturale e tecnico delle aziende agricole e lo sviluppo della cooperazione e di altre forme associative nel settore agricolo;
- e) disciplinare e potenziare l'organizzazione cooperativa e consortile anche mediante l'erogazione di specifici servizi ai vari livelli, dalla fase di produzione a quella di mercato;
- f) promuovere e coordinare le attività di ricerca e di sperimentazione per il miglioramento dei sistemi di trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti agricoli .

Consiglio Regionale della Puglia

GRUPPO CONSILIARE MSI-DN

Estramurale Capruzzi - Tel. 36.55.49

70124 BARI

Art. 3

Gli interventi economici dell'ERSAP volti alla promozione, allo sviluppo ed al potenziamento del movimento cooperativo ed associativo potranno essere eseguiti solo nei riguardi di quelle unità produttive che dimostrino la possibilità concreta di collocamento sul mercato della produzione ed i cui soci:

- 1) partecipino al capitale in ragione almeno del 20% del valore degli impianti sociali;
- 2) abbiano sottoscritto impegno di usufruire degli interventi e dei servizi dietro conferimento del proprio prodotto all'organismo cooperativo di appartenenza;
- 3) si siano impegnati a contribuire alle spese di gestione diretta nei casi in cui, per loro inadempienza, venissero a mancare i conferimenti dei prodotti .

Art. 4

Per razionalizzare e consolidare le strutture esistenti nel settore delle cooperative di servizi o a scopo plurimo, l'ERSAP procederà ad un accurato accertamento della efficienza e della validità economica degli organismi cooperativi esistenti .

Nei casi di insussistenza dei requisiti richiesti l'Ente adotterà le opportune iniziative, d'intesa con gli organi sociali delle cooperative interessate, al fine di pervenire mediante concentrazione o liquidazione alla cessazione delle attività sociali improduttive .

Art. 5

Gli interventi economici dell'ERSAP possono assumere le forme seguenti:

- a) concorso sugli interessi per operazioni creditizie dirette a consentire la corresponsione di anticipazioni ai soci conferenti .

Tale concorso potrà essere concesso anche sui fondi provenienti dallo autofinanziamento di soci, da utilizzare per le anticipazioni;

b) concorso sugli interessi a favore degli organismi di secondo grado per la provvista dei capitali di esercizio .

Ogni assistenza finanziaria potrà essere concessa solo su documentata istanza dell'unità produttiva e previa delibera autorizzativa della Giunta regionale, che stabilirà il termine di restituzione delle anticipazioni .

Art. 6

L'ERSAP, per i suoi fini istituzionali di assistenza tecnica e finanziaria é facultata a :

- concedere garanzie fidejussorie, della durata massima di sei mesi, rinnovabile per una sola volta per un periodo di uguale durata, volte a facilitare l'accesso al credito da parte delle unità produttive, per le operazioni in cui non intervenga il fondo interbancario di garanzia . Il rilascio di fidejussioni come forma di finanziamento indiretto avverrà dietro accertamento dello stato economico e patrimoniale dello organismo richiedente, allo scopo di non prestare la garanzia per operazioni finanziarie rivolte a copertura di perdite gestionali . Nelle operazioni di credito di miglioramento fondiario, la fidejussione dovrà valere fino al collaudo delle opere . A collaudo avvenuto il mutuo bancario dovrà essere garantito dal fondo interbancario di garanzia . A cautela del rischio relativo alle fidejussioni prestate, l'Ente costituirà apposita riserva in misura del 15% delle esposizioni fidejussorie;
- concedere anticipazioni sui mutui e contributi pubblici e su crediti certi .

Dette forme di assistenza finanziaria verranno concesse dall'ERSAP previo impegno personale da parte degli amministratori a restituire le somme ricevute entro sei mesi e dietro contemporaneo rilascio di procura di cessione del credito . Qualunque intervento autorizzato dal Consiglio

Consiglio Regionale della Puglia

GRUPPO CONSILIARE MSI-DN

Estramurale Capruzzi - Tel. 36.55.49

70124 BARI

di Amministrazione dell'ERSAP dovrà essere sottoposto all'esame della Giunta regionale che deciderà con delibera .

Art. 7

Non sono consentite partecipazioni azionarie dell'Ente in società private e cooperative . Interventi straordinari da parte dell'ERSAP sono possibili in favore di organismi produttivi in grave situazione di dissesto solo quando sussista una fondata previsione di ripresa e di superamento delle difficoltà da parte dell'unità cooperativa . Ogni intervento straordinario presuppone una certificazione di bilancio dell'organismo cooperativo, rilasciata da Ente specializzato ed a tanto autorizzato, accompagnata da dettagliata relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, una relazione da parte del direttore generale dell'ERSAP, una da parte del sindaco revisore, l'autorizzazione della Giunta regionale che si esprimerà sentita la Commissione consiliare competente .

Art. 8

Nessun amministratore o funzionario dell'ERSAP potrà essere chiamato ad amministrare organismi cooperativi ai quali l'Ente abbia concesso aiuti economici a qualunque titolo .

Al fine di esercitare un'attività di controllo continuativa sulle unità cooperative beneficiarie di finanziamenti diretti o di garanzie fidejussorie, l'ERSAP nominerà sempre un funzionario con incarichi ispettivi e di controllo .

Art. 9

L'ERSAP ha un patrimonio ed un bilancio propri .

Il patrimonio é costituito oltre che dai beni assegnati ai sensi della legge n.386 del 30 aprile 1976 anche dai beni comunque acquisiti dallo Ente .

Le variazioni del patrimonio vanno comunicate alla Giunta regionale .
Per lo svolgimento della propria attività l'Ente provvede, oltre che con i finanziamenti annuali regionali, anche con gli stanziamenti statali e comunitari e con i proventi e le rendite patrimoniali .

Art. 10

Bilancio dell'Ente.

L'esercizio finanziario dell'ERSAP ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 Dicembre .

Il bilancio preventivo, corredato dalla relazione programmatica, deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello a cui si riferisce e va approvato dal Consiglio regionale quale allegato al bilancio della regione. Il bilancio consuntivo, unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce e deve essere trasmesso entro la fine di maggio al Consiglio Regionale .

Con il bilancio consuntivo devono essere trasmessi i bilanci consuntivi degli organismi cooperativi a favore dei quali l'Ente ha deliberato interventi economici . Detti bilanci devono essere completi delle relazioni e dei dati dell'avvenuto deposito nelle cancellerie dei Tribunali . Del bilancio consuntivo farà parte, quale documento integrante, l'elenco degli organismi che hanno beneficiato di anticipazioni con relazione del Collegio dei Revisori sulle mancate restituzioni .

Per le gestioni speciali, previste dall'articolo 9 della legge dello Stato 30 aprile 1976 n.386, l'Ente redigerà bilanci e rendiconti separati . In tali bilanci deve essere evidenziato il numero e l'onere del personale destinato alle gestioni speciali, nonché la quota di spese generali per servizi comuni da attribuire alle gestioni stesse .

Art.11

L'autorizzazione all'esercizio provvisorio é concessa con legge regionale per un periodo non superiore a quattro mesi .

Sino all'approvazione del bilancio é autorizzata, con l'esercizio provvisorio, la gestione limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo del bilancio precedente .

TITOLO II

Art.12

Gli organi dell'ERSAP sono :

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Comitato esecutivo;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti .

Art.13

Il Presidente é nominato con decreto del Presidente della Giunta che lo sceglierà tra i membri eletti dal Consiglio regionale . Dura in carica sino alla scadenza del Consiglio regionale . Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente; convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo, ne attua le decisioni, provvede a dare esecuzione alle deliberazioni ed alle direttive impartite dall'Assessorato regionale all'Agricoltura e dal Consiglio regionale . Sovrintende alla gestione dell'Ente e compie tutti quegli atti necessari per la realizzazione dei fini istituzionali dell'Ente medesimo . Il Presidente in caso di assenza o impedimento, é sostituito dal Vice Presidente di turno .

Art. 14

I componenti del Consiglio di Amministrazione vengono eletti dal Consiglio regionale e sono insediati con decreto del Presidente della Giunta . Durano in carica sino alla scadenza del Consiglio regionale e non possono essere riconfermati .

Consiglio Regionale della Puglia

GRUPPO CONSILIARE MSI-DN

Estramurale Capruzzi - Tel. 36.55.49

70124 BARI

Il Consiglio di Amministrazione é composto oltre che dal Presidente, dai seguenti consiglieri:

- a) tre membri rappresentativi dei coltivatori diretti; due designati dalle associazioni degli agricoltori; quattro in rappresentanza dei lavoratori agricoli dipendenti indicati dal Ministero del Lavoro su designazione delle organizzazioni di categoria più rappresentative; tre fra i Presidenti di cooperative agricole; otto membri eletti dal Consiglio regionale con voto limitato ad uno e scelti fra docenti di discipline giuridiche, economiche e tecniche o tra persone di notevole esperienza amministrativa almeno quinquennale in organismi pubblici e privati .

Per la validità delle adunanze del Consiglio é richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei consiglieri . I consiglieri che senza giustificato motivo non partecipano a tre adunanze consecutive, decadono dall'incarico . Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri presenti; in caso di parità, la maggioranza é determinata dal voto del Presidente .

Il Consiglio di Amministrazione é convocato dal Presidente o, in caso di impedimento, dal Vice Presidente di turno, e di norma si riunisce una volta al mese .

Il Consiglio di Amministrazione é convocato anche su richiesta, scritta e motivata, di almeno un terzo dei consiglieri o dal Collegio dei Revisori . In quest'ultimo caso il Presidente o il Vice Presidente di turno é obbligato a convocare il Consiglio entro dieci giorni dalla data della richiesta .

Il Consiglio di Amministrazione può essere sciolto con decreto motivato del Presidente della Giunta sentito il parere della Commissione consiliare competente . Anche il Commissario straordinario verrà nominato, con decreto del Presidente della Giunta su designazione del Consiglio regionale .

Consiglio Regionale della Puglia

GRUPPO CONSILIARE MSI-DN

Estramurale Caprucci - Tel. 36.55.49

70124 BARI

Art. 15

Competenza del Consiglio.

Sono di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione, e debbono essere sottoposte all'approvazione della Giunta regionale le deliberazioni riguardanti:

- a) il regolamento organico del personale;
- b) il bilancio di previsione ed eventuali variazioni, durante il corso dell'esercizio;
- c) il rendiconto consuntivo, previa relazione del Collegio dei Revisori;
- d) gli atti e i contratti di acquisto e di alienazione di beni immobili;
- e) le accettazioni di eredità, di donazioni e di legati disposti a favore dell'Ente;
- f) l'eventuale istituzione di Commissioni consultive;
- g) la nomina, nella sua prima seduta, di due Vice Presidenti e del Comitato esecutivo;
- h) la nomina del Direttore generale;
- i) ogni altra attività indispensabile per il conseguimento di fini istituzionali dell'Ente .

Art. 16

Il Comitato esecutivo .

Il Consiglio di Amministrazione nella sua prima seduta elegge il Comitato esecutivo che é composto dal Presidente, dal Vice Presidente di turno e da tre consiglieri nominati tra gli otto eletti dal Consiglio .

Il Consiglio di Amministrazione con deliberazione da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale, può delegare al Comitato Esecutivo alcuni compiti, precisandone criteri, limiti e modalità .

Possono essere delegati al Comitato Esecutivo le seguenti funzioni:

- a) accensione e cancellazione di ipoteche;

Consiglio Regionale della Puglia

GRUPPO CONSILIARE MSI-DN

Estramurale Capruzzi - Tel. 36.55.49

70124 BARI

- b) convenzioni con Istituti di Credito, comprese quelle per stipulazione di mutui, operazioni di sconto e di cessione di annualità;
- c) atti e contratti con i quali si assumono impegni di spese per un importo non superiore ai cento milioni, restando alle determinazioni del Consiglio di Amministrazione quelle di importo superiore .

I membri del Consiglio durano in carica tre anni e possono essere riconfermati sino alla scadenza del Consiglio . Per la validità delle adunanze del Comitato é richiesta la presenza della metà più uno dei componenti . I Consiglieri che senza giustificato motivo non partecipino a due adunanze consecutive, decadono dall'incarico e debbono essere sostituiti nella prima seduta del Consiglio di Amministrazione . Il Comitato delibera a maggioranza assoluta dei voti dei componenti presenti ed in caso di parità la maggioranza é determinata dal voto del Presidente . Il Presidente riferisce al Consiglio di Amministrazione sulle deliberazioni adottate dal Comitato Esecutivo nella prima seduta dopo la riunione del Comitato .

Art. 17

Il Collegio dei Revisori dei Conti .

Il Collegio dei Revisori dei Conti é composto da tre membri effettivi e da due supplenti nominati dal Consiglio regionale tra i Revisori dei Conti iscritti all'Albo da almeno cinque anni . I membri del Collegio durano in carica quanto il Consiglio regionale e non possono essere riconfermati . Essi eleggono il Presidente scegliendolo tra i membri effettivi.

Il Collegio dei Revisori:

- a) esamina i bilanci e predispone le relazioni che li accompagnano;
- b) controlla la gestione finanziaria dell'Ente . Eventuali rilievi devono essere comunicati al Presidente dell'ERSAP che é tenuto a trattarli nella riunione immediatamente dopo la comunicazione . Dei rilievi viene dato avviso anche al Presidente della Giunta regionale;

- c) trasmette ogni sei mesi alla Giunta regionale ed al Comitato d'Intesa, di cui alla legge regionale n.43 del maggio 1985, una dettagliata relazione sull'andamento della gestione amministrativa e finanziaria dell'Ente;
- d) esamina i bilanci delle società che hanno ottenuto dall'Ente anticipazioni o garanzie fidejussorie formulando apposita relazione che evidenzi in modo particolare lo stato economico della società;
- e) assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione .

Art. 18

Il Direttore generale .

L'Ente ha un proprio Direttore generale nominato dal Consiglio di Amministrazione . E' scelto tra il personale dell'Ente stesso con la qualifica più elevata . Il Direttore generale interviene, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo e ne controfirma i verbali . Dirige e coordina tutti i servizi dell'Ente adeguandoli alle esigenze interne di funzionalità nel rispetto delle deliberazioni degli organi dell'Ente e regola la migliore utilizzazione del personale . Controfirma tutti i contratti e gli atti che comportano impegni di spesa .

Il Direttore generale ha diritto all'indennità di funzione nella misura prevista per il coordinatore di settore nel ruolo della regione .

Art. 19

Ineleggibilità ed incompatibilità .

Per i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci valgono le norme di ineleggibilità e di incompatibilità di cui alla legge 23 aprile 1981 n.154 . Il Consigliere ritenuto incompatibile successivamente deve optare entro 15 giorni; in mancanza decadrà dalla

Consiglio Regionale della Puglia

GRUPPO CONSILIARE MSI-DN

Estramurale Capruzzi - Tel. 36.55.49

70124 BARI

carica di amministratore o Revisore dell'ERSAP . Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione o del Collegio dei Revisori coloro che percepiscono lo stipendio dall'Ente, o da organismi comunque finanziati dall'ERSAP, nonché gli amministratori di tali organismi .

La decadenza é dichiarata con decreto del Presidente della Giunta regionale .

Art. 20

Al Presidente, ai Vice Presidenti, agli altri componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Revisori competono le indennità di carica ed i rimborsi spese stabiliti dalla legge regionale 5 aprile 1982 n.14 .

Art. 21

Vigilanza e controllo .

La vigilanza su tutta la gestione dell'Ente é di competenza del Presidente della Giunta regionale che può disporre ispezioni amministrative e verifiche di cassa anche su richiesta della commissione consiliare competente .

Il controllo sugli atti dell'Ente é disciplinato dall'art.44 della legge regionale del 4 maggio 1985 n.25 e dall'art.3 della legge regionale del 4 giugno 1984 n.31 .

Il Presidente della Giunta regionale, con decreto motivato, può sciogliere il Consiglio di Amministrazione dell'ERSAP nominando, con lo stesso decreto, un Commissario straordinario che provveda alla gestione provvisoria .

Riordino dei servizi.

Art. 22

Entro sei mesi dall'insediamento il Consiglio di Amministrazione elaborerà un progetto di riordino dei servizi dell'ERSAP con allegata la pianta organica del personale .

Consiglio Regionale della Puglia

GRUPPO CONSILIARE MSI-DN

Estramurale Capruzzi - Tel. 36.55.49

70124 BARI

Nei successivi tre mesi il Consiglio regionale deciderà, con apposito provvedimento legislativo in ordine a detto progetto .

Art. 23

Norma transitoria .

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge il Consiglio di Amministrazione dell'ERSAP, procederà alla liquidazione delle quote azionarie in società private e cooperative, di concerto con l'Assessore regionale all'Agricoltura e sentite, per quanto attiene alle condizioni, le commissioni regionali consiliari competenti .

Art. 24

Sono abrogate le norme contenute nella legge regionale 28 ottobre 1977 n.32 e tutte quelle in contrasto con la presente legge .

Marinelli

Bortone

Liuzzi

Mastrangelo

Silvestri

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Trasmesso alla IV Commissione Consiliare permanente il 2.9.86